



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

Piazza Marconi, 2
81038 Trentola Ducenta (CE)

Tel.: 081 8128200
Fax: 081 8128206

Sito web: www.comune.trentoladucenta.ce.it

Copia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. <i>79</i> del Reg. Del <i>07-12-2018</i>	Nomina legale per atto di citazione promossi dai sig.ri Martiniello Attilio -Nugnes Antonio- Napoletano Stefano- Cipullo Gianfranco - De Cristofaro Vittorio c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al Giudice di Pace di Pace di Napoli Nord.
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno *07* del mese di *Dicembre*, alle ore *16,30* nella sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
Andrea SAGLIOCCO	SINDACO	X	
Luigi FABOZZI	ASSESSORE	X	
Filomena ESPOSITO	ASSESSORE	X	
Violetta MAIOLICA	ASSESSORE	X	
Giuseppe GRASSIA	ASSESSORE	X	
Francesco PELLEGRINO	ASSESSORE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Assume la presidenza il SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

ricorso avverso

Studio Legale
Avv. Rosa Nicchio
Via Roma n. 75- Trentola Ducenta
Tel-fax. 081/8141002 cell. 3284586044

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD

Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.

Per il sig. Martiniello Attilio (C.F. MRTTTL30P26L379K) elett.te dom.to in Trentola Ducenta (Ce) alla via Roma n. 75 presso lo studio dell'avv. Rosa Nicchio (C.F. NCCRSO67M44F839P PEC: rosa.nicchio@avvocatismcv.it) dal quale è rapp.to e difeso, con procura in calce all'originale del presente atto

OPPONENTE

CONTRO

- 1) Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a.) p. IVA n. 13756881002 in persona del l.r.p.t.dom.to alla via Giuseppe Grezar n. 14 cap 00142 Roma

OPPOSTA

- 2) Comune di Trentola Ducenta p. IVA n. 01061000616 in persona del Sindaco l.r.p.t. dom.to presso la Casa Comunale in Trentola Ducenta

OPPOSTO

Avverso la cartella di pagamento n. 02820169007442684000 limitatamente ai canoni idrici dell'anno 2003 e 2004

Premesso che

Con ricorso depositato in data 11.05.2016 che qui integralmente si riporta:


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DI AVERSA

Ricorso avverso cartella di pagamento n. 02820169007442684000

Per il sig. Martiniello Attilio (C.F. MRTTTL30P26L379K) elett.te dom.to in Trentola Ducenta (Ce) alla via Roma n. 75 presso lo studio dell'avv. Rosa Nicchio (C.F. NCCRSO67M44F839P PEC: rosa.nicchio@avvocatismcv.it) dal quale è rapp.to e difeso, con procura a margine del presente atto.

OPPONENTE

CONTRO



corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche; la fornitura di acqua potabile per l'impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso, alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che espleta il servizio;

- 2) Tra l'utente e il Comune, deve intercorrere un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 c.c. posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (art. 1341 e 1342 c.c. a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio). Pertanto la pretesa del Comune di Trentola Ducenta a mezzo della I.A.P. s.r.l. è del tutto illegittima , sia perché vi è assenza di un contratto e/o cessione dello stesso inteso a disciplinare il rapporto di somministrazione idrica, sia per l'omessa visione da parte del ricorrente del Regolamento del S.I.I.;
- 3) La somma pretesa è non dovuta ed illegittima poiché è stato calcolato il corrispettivo importo non sulla base del consumo effettivo bensì, pur in mancanza di un apposito contratto (che non è mai stato stipulato), in base ad un "consumo presunto"calcolato secondo i criteri utilizzati dal Comune in ragione delle operazioni in corso di completamento e regolarizzazione dei contratti di somministrazione. All'uopo si osserva che " i Comuni nella gestione del servizio per la distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto possono richiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata" (cfr. Trib. di Napoli 21.11.2001), conseguentemente alla luce della suindicata giurisprudenza, l'utente è tenuto a corrispondere nel caso della lettura del contatore, solo il consumo effettivo, pertanto, il fruitore in assenza di un'esplicita accettazione, come nel caso de quo dove manca la prova della stipula di un contratto ad hoc, non è tenuto a corrispondere un pagamento fondato sul " calcolo presunto" ma solo sull'effettivo consumo (cfr. Cass. 24.06.2004 n. 11738);
- 4) Nel caso de quo il contratto di somministrazione è inesistente anzi bisogna ricordare che in tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione anche quando essa agisce iure privatorum richiedono la forma scritta ad substantiam, sottoscritta da entrambi i contraenti, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi escludere l'attribuzione di eventuali convalide o ratifiche successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass. Civ. 12.04.2006 n.8621).;
- 5) Il prezzo della fornitura deve essere infatti commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino pertanto, è illegittima, illogica ed ingiusta la pretesa convenuta;

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già Equitalia Sud S.p.A)
p. IVA n. 13756881002 in persona del legale rapp.te p.t. dom.to alla via
Grezar n. 14 cap 00142 Roma

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE) p. IVA n. 01061000616 in
persona del Sindaco Ir.p.t. dom.to presso la Casa Comunale in Trentola
Ducenta (CE) a comparire innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
Nord (CE) Dott.ssa Antonella Baffico all'udienza del 07 novembre 2018
ore di rito col prosieguo con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e
con avvertenza che, non comparendo, si procederà in loro contumacia e che, in
caso di tardiva costituzione, incorreranno nelle decadenze previste dagli artt.
38 e 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti, così meglio precisate

CONCLUSIONI

- 1) Annullare la cartella di pagamento n. 02820169007442684000
limitatamente ai canoni idrici dell'anno 2003 e 2004 per avvenuta
prescrizione del credito vantato o in subordine per i motivi sopra esposti;
- 2) condannare i convenuti alle spese di lite e dei compensi professionali oltre
rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55 del 10.03.14 oltre IVA CPA con
attribuzione al procuratore anticipatario.

Salvis Juribus

Si allega: Cartella di pagamento impugnata, sentenza n. 4523/14 del GdP di
Trentola Ducenta (ora Napoli Nord).


Trentola Ducenta 23 luglio 2018

Avv. Rosa Nicchio

Relazione di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Rosa Nicchio CF: NCCRSO67M44F839P con studio in Trentola Ducenta (CE) alla via Roma n. 75 nella qualità di procuratore e difensore di MARTINIELLO ATTILIO notifico con modalità telematica l'allegato atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord(CE), costituente documento informatico su supporto analogico del quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs 7.3.2005 n. 82 secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis commi 2 e 5 e 6 primo comma L. n. 53/1994 nonché 18 quarto comma D.M. n. 44 /2011, notifico altresì ricorso, decreto di fissazione di udienza e verbale di udienza costituenti documenti informatici di cui confermo l'attestazione di conformità agli originali contenuti nel fascicolo d'ufficio Rg. n. 8384/16, apposta dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord a Comune di Trentola Ducenta in persona del Sindaco l.r.p.t. dom.to presso la casa comunale sita in Trentola Ducenta (CE) trasmettendoli all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.trentoladucenta@legalmail.it estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (IPA).

- 1) La natura del canone per lo scarico e la depurazione, nel caso di specie, è riferito per l'anno 2004 e per l'anno 2003 e si dovrebbe identificare come quota della tariffa del servizio idrico riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dagli artt.13 e 14 della legge n.36 del 1994 la cui tariffa secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.335 del 2008 si configura come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata in particolare dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi e depurazione. Quindi alla luce di ciò suesposto, il canone per l'erogazione dell'acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del Comune di Trentola Ducenta preteso a mezzo dell'Impresa di Gestione Esattoriale I.A.P. s.r.l., non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche; la fornitura di acqua potabile per l'impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso, alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che espleta il servizio;
- 2) Tra l'utente e il Comune, deve intercorrere un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 c.c. posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (art. 1341 e 1342 c.c. a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio). Pertanto la pretesa del Comune di Trentola Ducenta a mezzo della I.A.P. s.r.l. è del tutto illegittima , sia perché vi è assenza di un contratto e/o cessione dello stesso inteso a disciplinare il rapporto di somministrazione idrica, sia per l'omessa visione da parte del ricorrente del Regolamento del S.I.I.;
- 3) La somma pretesa è non dovuta ed illegittima poiché è stato calcolato il corrispettivo importo non sulla base del consumo effettivo bensì, pur in mancanza di un apposito contratto (che non è mai stato stipulato), in base ad un "consumo presunto"calcolato secondo i criteri utilizzati dal Comune in ragione delle operazioni in corso di completamento e regolarizzazione dei contratti di somministrazione. All'uopo si osserva che " i Comuni nella gestione del servizio per la distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto possono richiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata" (cfr. Trib. di Napoli 21.11.2001), conseguentemente alla luce della suindicata giurisprudenza, l'utente è tenuto a corrispondere nel caso della lettura del contatore, solo il consumo effettivo, pertanto, il fruitore in assenza di un'esplicita accettazione, come nel caso de quo dove manca la prova della stipula di un





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE NAPOLI NORD

VERBALE DI CAUSA

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di

LUGLIO in Aversa, nell'Ufficio del Giudice di Pace alla

pubblica udienza tenuta dal G. di P. Dr. BAFFIGO

assistito dal sottoscritto

chiamato la causa MARTINIELLO ATTILIO

EQUITALIA SUD SPA + CREDITRIMEDIA

È presente per il convenuto l'avv. Pas

Nicola de' pueli si riferisce al

corso e si chiede l'utroque

accoglimento con ordine di

spese, addebito ed onori. Si

precisa che il corso si riferisce

all'impegno emesso dalla Cantello

esistentemente ai canoni voluti

della d.ans. 2003 e 2004 per cui

in talta competente il giudice

di Pace adde: Esibite e depositate

altres. sentenza n° 4573/14 del

Cad. P. di Tribunale Dott. G. G. G.

con la quale il giudice annulla

la Cantello di pagamento e del

ai canoni voluti del 2004, (pe)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD

IL GIUDICE DI PACE

AVV. ANTONELLA BAFFICO

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 5 e 7 del D.lg 150/2011 e l'art. 415 c.p.c. II comma ;

rilevato che il ricorrente propone opposizione avverso cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di contravvenzione al codice della strada;

visto il D. lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e succ. modifiche;

FISSA

La comparizione personale delle parti dinanzi a sé in questa sede per l'udienza del 16.4.18 alle ore...9.00 e segg. Facendo obbligo al *Canc. di Aversa*, di depositare, almeno 10 gg. prima della fissata udienza, copia del rapporto con gli atti relativi, all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

MANDA

alla cancelleria per la notifica del ricorso che precede e del presente decreto all'opponente

e al *Canc. di Aversa*

nonché *Esposito S.p.A.*

entro il termine di legge.

DISPONE

Sussistendo pericolo di un danno grave e irreparabile la sospensione del provvedimento impugnato.

Aversa 4.5.2018

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Avv. ANTONELLA BAFFICO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
NAPOLI NORD



[Handwritten signature]

[Handwritten signature of Antonella Baffico]

CIT. 28/01/19

COPIA

Studio Legale
Gaetano Santagata
Via V. Bellini n.17 - ☎ 081/5043182
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA
24 OTT 2018
PROG. PL 13724

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

NAPOLI NORD (NA)

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE

ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 1° com. C.P.C.

PER: **Nugnes Antonio** nato il 04/10/1954 a Trentola Ducenta ed ivi residente in Via Nicolò Copernico n.19, C.F.: (NGNNTN54R04L379K), elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE) alla via V. Bellini n. 17 presso lo studio dell'avv.to Gaetano Santagata C.F.:(SNTGTN83L11B963E) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto (vogliate trasmettere eventuali comunicazioni al numero di fax: 081 5043182 o alla pec in intestazione)

VIA ESEMPLIFICAZIONE
SULL'ORIGINALE

CONTRO:

- 1)- **Agenzia delle Entrate - Riscossione** - in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma;
- 2) **Comune di Trentola Ducenta**, in persona del sindaco p.t. domiciliato, per la carica, presso la sede Piazza Marconi, n.2 – 81038- Trentola Ducenta (CE);

PREMESSO

1) In data data 28.02.2018 l'istante si recava presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta ed apprendeva di aver a carico, tra le altre, le cartelle di pagamento n:

-02820050022022364 000 canone acqua Comune di Trentola Ducenta Anno
Rif. 1999-2000 -2001- (notificata in data 17.09.2005?)

NELLE DATE SOPRAINDICATE rammentando che *“Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l'onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione”*. (Cassazione civile sez. trib., 11/02/2015, 2625). Si sottolinea, inoltre, che la relata non costituisce prova dell'effettivo contenuto della cartella di pagamento notificata (cfr. Ordinanza Cassazione Sezione VI civile n. 9533 12.05.2015).

In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che: *l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, nella specie di causa, appunto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (tanto che, infatti, il menzionato art. 26, u.c., la onera della conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica, in relazione a quale delle diverse procedure sia stata prescelta). Nel secondo caso l'avviso di ricevimento della raccomandata (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono, attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata. Anche nell'ipotesi in cui fosse vero l'assunto del giudicante, perciò, sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicchè, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013; Cass. Sez. I, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006).* (Cassazione n. 9533 del 12 maggio 2015).

Tanto premesso, alla luce delle suesposte difese l'istante, come sopra rapp.to e difeso

San Marcellino (CE), li

Avv. Gaetano Santagata




Relata di Notifica

Ad istanza dell'avv. Gaetano Santagata, con studio in San Marcellino (CE), Via V. Bellini, n. 17, nella qualità di procuratore domiciliatario del Sig. Nugnes Antonio, C.F.: NGNNTN54R04L379K io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P. del Tribunale di Napoli Nord ho notificato il suesteso atto a:

- 1) **Agenzia delle Entrate – Riscossione** - in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma;

- 2)- **Comune di Trentola Ducenta**, in persona del sindaco p.t. domiciliato, per la carica, presso la sede Piazza Marconi, n.2 – 81038- Trentola Ducenta (CE);



C19. 2/4/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD

ATTO DI CITAZIONE

Il signor Napoletano Stefano, nato il 10/03/1958 a Pomigliano D'Arco (NA) residente in Aversa al Viale Europa nr.121 s., p. 5, i. 8, C.NPLSFN58C10G812M, rapp.to e difeso dall'avv. Stefania Turnaturi, C.TRNSFN81T63C933T, elettivamente domiciliato presso lo studio in S. Maria C.V. (CE), Via Gramsci, n.19, (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi al numero di fax 08231542662, ovvero all'indirizzo pec (stefania.turnaturi@pec.it), mandato a margine del presente atto,

PREMESSO

- 1) che all'istante in data 06/06/2018 veniva notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., Agenzia della riscossione per la Provincia di Modena intimazione di pagamento nr. 07020189004628772 000 contenente tra l'altro le seguenti cartelle esattoriali a) nr. 070 20010065255744 000, ruolo n.4450 del 2000 per l'importo di €97,84 che sarebbe stata notificata il 21/02/2001 relativo a Canone Acqua per il Comune di Trentola Ducenta per l'anno 1993; b) nr. 070 20040040027365 000, ruolo n.5735 del 2004 per l'importo di €1.058,48 che sarebbe stata notificata il 26/10/2004 relativo a Canone Acqua per il Comune di Trentola Ducenta per l'anno 1995, 1996, 1997 e 1998;
- 2) che la richiesta di pagamento è, in modo particolare, contenuta nelle cartelle esattoriali a) nr. 070 20010065255744 000, ruolo n.4450 del 2000 per l'importo di €97,84 che sarebbe stata notificata il 21/02/2001 e b) nr. 070 20040040027365 000, ruolo n.5735 del 2004 per l'importo di €1.058,48 che sarebbe stata notificata in data 26/10/2004;
- 3) che i presunti crediti riportati nelle cartelle esattoriali a) nr. 070 20010065255744 000, ruolo n.4450 del 2000 per l'importo di €97,84 che sarebbe stata notificata il 21/02/2001 relativo a Canone Acqua per il Comune di Trentola Ducenta per l'anno 1993; b) nr. 070 20040040027365 000, ruolo n.5735 del 2004 per l'importo di €1.058,48 che sarebbe stata notificata il 26/10/2004 relativo a Canone Acqua per il Comune di Trentola Ducenta per l'anno 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'importo complessivo di €1.156,32 sono inesistente perché all'istante non è mai stata notificata, secondo le modalità e

MANDATO

Io sottoscritto informato, ai sensi dell'art. 4 -3° comma del Dlgs n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e 3 del suddetto decreto legge delego a rappresentarmi ed difendermi dall'avvocato Stefania Turnaturi conferendo alla stessa ogni più ampio potere di legge, nessuno escluso od eccettuato, compreso quello di transigere, conciliare, intimare precetto, richiedere pignoramenti mobiliare e/o immobiliare, spiegare interventi, nonché rinunciare agli atti e desistere dalla esecuzione. Delego la stessa altresì a spiegare domanda riconvenzionale, proporre opposizione, resistere ad opposizioni, proporre appello principale e/o incidentale. Il tutto con facoltà di nominare altri Avvocati e di farsi sostituire da altri Avvocati con pari poteri. Ratifico sin d'ora il suo operato e quello dei suoi sostituti e degli altri dalla stessa nominato. Dichiaro di essere stato preventivamente informato, ai sensi dell'art. 10 L. 575/96. Autorizzo a trattare i miei dati ex decreto legislativo 198/2003.

Eleggo domicilio presso il Suo Studio in Santa Maria C.V.(CE), via Gramsci 19.

[Handwritten signature]

tel e
[Handwritten signature]

E
COMUNE DI TRENTOLO DUCCENTA
COMUNE DI TRENTOLO DUCCENTA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0010124/2018 del 03/08/2018
Firmatario: STEFANIA TURNATURI

dell'utente proprio nella messa a disposizione in via continuativa, e non in un'unica soluzione, del bene richiesto, mentre il conteggio dei corrispettivi, determinato periodicamente, non può che essere richiesto a scadenze predeterminate in misura correlata all'effettivo utilizzo del bene oggetto del contratto di somministrazione, cfr. Tribunale Pescara, 5 marzo 1999, nr.123. Per tutto quanto innanzi il Comune è decaduto dal diritto alla riscossione dei canoni *de quibus*;

5) che anche il diritto a riscuotere i canoni di acque di rifiuto si è prescritto essendo trascorso il termine di prescrizione triennale del diritto alla riscossione dei canoni acqua reflue relativamente agli anni 1993, 1995, 1996, 1997 e 1998. Detto termine di prescrizione triennale decorre dal periodo della fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque. Il richiamato termine di prescrizione è stato statuito dall'articolo 290 del Regio Decreto 14/09/1931 nr.1175 – T.U. per la finanza locale – il quale stabilisce che: *“I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti”*. Nell'ottica dell'applicazione del termine triennale oltre il quale i canoni in oggetto devono considerarsi prescritti, si è posta l'Amministrazione delle Finanze che, con la Circolare Ministeriale nr.263/E del 29/10/1996, individua chiaramente il termine di prescrizione per i canoni di fognatura nel disposto della norma sopra indicata. Pertanto, tali Enti sono decaduti dal diritto alla riscossione del canone *de quo* come evidenziato anche dalla sentenza della Com. Trib. Prov. di Udine, sez. VII, 30/12/2002, nr.192; Com. Trib. Prov. di Udine, sez. I, 29/04/2003, nr.39; Com. Trib. Prov. di Caserta, sez. VII, 03/04/1998, nr.272 che al riguardo espressamente ritiene che *“il canone per il servizio di fognatura e depurazione previsto dall'articolo 16 della 10/05/1976 nr.319 e successive modificazioni, è inquadrabile tra i tributi locali e per il quale – in difetto di espressa e diversa statuizione – va applicato il termine prescrizione di cui all'articolo 290 T.U. per la finanza locale; pertanto, la richiesta di tale canone per annualità precedenti a tre anni deve ritenersi inesigibile per sopravvenuta prescrizione”*. Il diritto del Comune si è quindi prescritto essendo trascorsi più di tre anni dalla fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque alla data di presunta notifica della cartella esattoriale;

acqua potabile, depurazione acqua e fognature per gli anni 1993, 1995, 1996, 1997 e 1998; b) non essere stata mai notificata, secondo le modalità e disposizioni del Codice Civile, la cartella esattoriale a) nr. 070 20010065255744 000, ruolo n.4450 del 2000; b) nr. 070 20040040027365 000, ruolo n.5735 del 2004, da parte dell'Agenzia delle Entrate; c) prescrizione in quanto decorso il termine quinquennale dalla data di somministrazione delle acque potabili alla presunta data di notifica delle cartelle esattoriali e comunque alla data di stampa dell'estratto debitorio presso l'Agenzia delle Entrate; 2) condannare i convenuti, in solido, al risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro la somma di €.1.032,00; 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti, onorari, oltre Iva e Cpa come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

A tal fine invita essi convenuti a costituirsi in giudizio nelle forme, nei modi e termini di legge prima della fissata data di udienza, depositando in Cancelleria i propri fascicoli contenenti comparsa di costituzione e di risposta, copia della citazione notificata, la procura ed i documenti che offrono in comunicazione.

Con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt.38, 166 e 167 C.p.c. per quanto applicabili e che non costituendosi si procederà in loro contumacia.

In via istruttoria, sin da ora, chiede di essere ammesso a provare con documenti e per testi, che si riserva di indicare, le circostanze di cui ai capi tutti della premessa del presente atto.

Chiede ammettersi i mezzi di prova che si renderanno necessari con termine per la loro articolazione, nonché C.T.U.. Con riserva di mutare, emendare e/o integrare la domanda nonché di riarticolare emendare e/o integrare la prova a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) copia intimazione di pagamento nr. 070 20189004628772 000 contenente tra l'altro le seguenti cartelle esattoriali a) nr. 070 20010065255744 000, ruolo n.4450 del 2000 per l'importo di €.97,84 che sarebbe stata notificata il 21/02/2001 relativo a Canone Acqua per il Comune di Trentola Ducenta per l'anno 1993; b) nr. 070 20040040027365 000, ruolo n.5735 del 2004 per

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

In ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, io sottoscritto avv. Stefania Turnaturi, C.F. TRNSFN81T63C933T, nella qualità di procuratore e domiciliatario del sig. Napoletano Stefano nato il 10/03/1958 a Pomigliano D'Arco (NA) e residente in Aversa (CE) al Viale Europa n.121 S. P. 5. I.8 , C. F. NPL SFN 58C10 G812M, con studio sito in S. Maria C.V. (CE), Via Gramsci, n.19, come da procura alle liti da intendersi in calce all'atto di citazione *ex art. 83 c.p.c.*

NOTIFICICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, copia informatica da me firmata digitalmente dell'atto di citazione (in formato pdf.p7m nativo) a comparire dinanzi al *Giudice di Pace di Napoli Nord*, prodotto a favore del sig. Napoletano Stefano, ut supra generalizzato nei confronti di: Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rapp.te p.t., Piazza Marconi - 81038 Trentola Ducenta, nel giudizio civile dinanzi al *Giudice di Pace di Napoli Nord*, in conformità di quanto previsto dall'*art. 18 n. 5 del DM 44/2011* così come modificato dal *D.M. 48/2013* tutti in allegato al messaggio di posta elettronica certificata trasmesso a: Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rapp.te p.t., Piazza Marconi - 81038 Trentola Ducenta, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo estratto dal registro PEC tenuto dal REGINDE (<https://www.inlpec.gov.it>) ovvero *dall'elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it.*

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

a) atto di citazione (pdf nativo)

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ


Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, io sottoscritto avv. Stefania Turnaturi,

Santa Maria C.V., il 02/08/2018

Segue firma digitale apposta dall'avv. Stefania Turnaturi, C.F. TRNSFN81T63C933T

Dettaglio delle impronte

File: Napoletano Stefano c/ Comune di Trentola Ducenta + Agenzia entrate riscossione pdf - Oggetto: Atto di citazione



Studio Legale

Avv. Alfonso Santagata

Via Bellini 17 - tel.fax, 081/5043182.

81030 San Marcellino (CE)

Avvocato.alfonsosantagata@pec.it

ATT. 23/12/18

COPIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD


ATTO DI CITAZIONE

PER: CIPULLO Gianfranco, cf: CPLGFR56A07L379N, residente in Trentola-Ducenta (CE) alla via Bologna 4, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE) alla via Bellini 17 presso e nello studio dell'avv. Alfonso Santagata, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al presente atto. Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3 e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto avv. Alfonso Santagata dichiara di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di fax 081/5043182 indirizzo di posta elettronica: avvocato.santagataalfonso@pec.it

VEI MANDATO
ED AUTENTICA
IN ORIGINALI

P R E M E S S A

- 1) in data 09.03.2018, alle ore 16:00 circa, all'interno dell'edificio del Comune di Trentola-Ducenta (CE), precisamente in Piazza Marconi, il sig. Cipullo, in qualità di trasportato a bordo dell'Autobus Scuolabus modello Iveco tg: AC 626JE (assicurato con Unipolsai ass.ni) di proprietà ed in servizio presso il medesimo Comune, riportava lesioni personali, a seguito di un incidente stradale;
- 2) in particolare, l'attore si accingeva a scendere dagli scalini dello scuolabus, guidato da un collega, tale Pirozzi Mario, quando a causa di una manovra azzardata di parcheggio dello stesso veicolo, ed in seguito ad una brusca frenata, cadeva, andando a sbattere con ginocchio destro a terra;
- 3) a causa dell'urto, il sig. Cipullo veniva trasportato al Presidio Ospedaliero di Aversa (CE), G.Moscati, dove gli veniva diagnosticato "trauma del ginocchio destro" con prognosi di 15 giorni. Successivamente si sottoponeva a cure, visite ed esami strumentali e veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale (si veda intera documentazione allegata);
- 4) con racc. ar e diffida a mezzo pec (allegati), veniva inoltrata richiesta di risarcimento danni alla Unipolsai ass.ni che garantiva i rischi RCA



dell'evento dannoso all'effettivo sodisfo, in uno all'ulteriore danno da svalutazione monetaria e spese mediche, Ai soli fini del contributo unificato, l'attore dichiara di procedere nei limiti di Euro 5.000,00 ovvero per la somma di cui alla lettera b) Tabella 1 comma 2 Articolo 9 della Legge 488/99.

C) Vittoria di spese e competenze di giudizio, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 12,50% per spese generali sui diritti e sugli onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

D) sentenza esecutiva come per legge.

In via istruttoria: ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1) 2); 3) 4) della premessa del presente atto, con i testi da indicarsi, nonché interrogatorio formale del convenuto, sulle circostanze di cui agli stessi capi. In via del tutto subordinata e gradata ed in caso di impugnativa della documentazione prodotta, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di quantificare le lesioni riportate dal sig. Cipullo Gianfranco a seguito del sinistro per cui è causa, sulla scorta delle risultanze processuali e della documentazione prodotta, nonché la durata della inabilitazione temporanea sia totale che parziale ed i postumi permanenti residuati in uno ad ogni altra circostanza utile per danno biologico, danno morale, estetico e da vita di relazione oltre alle spese mediche sostenute ed a sostenersi.


Disporsi, fin d'ora l'acquisizione della visita medico-legale della dott.ssa Vittoria Baiano (si veda invito a visita allegato)

Ai soli fini del contributo unificato l'attrice dichiara che il valore della presente controversa è di 5.000,00

Si producono i documenti di cui all'indice della produzione di parte attrice San Marcellino, li

Avv. Alfonso Santagata

Si notifici a:



reflue. Detto termine di prescrizione triennale decorre dal periodo della fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque. Il richiamato termine di prescrizione è stato statuito dall'articolo 290 del Regio Decreto 14/09/1931 nr.1175 - T.U. per la finanza locale - il quale stabilisce che: *"I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti"*. Nell'ottica dell'applicazione del termine triennale oltre il quale i canoni in oggetto devono considerarsi prescritti, si è posta l'Amministrazione delle Finanze che, con la Circolare Ministeriale nr.263/E del 29/10/1996, individua chiaramente il termine di prescrizione per i canoni di fognatura nel disposto della norma sopra indicata. Pertanto, tali Enti sono decaduti dal diritto alla riscossione del canone *de quo* come evidenziato anche dalla sentenza della Com. Trib. Prov. di Udine, sez. VII, 30/12/2002, nr.192; Com. Trib. Prov. di Udine, sez. I, 29/04/2003, nr.39; Com. Trib. Prov. di Caserta, sez. VII, 03/04/1998, nr.272. che al riguardo espressamente ritiene che *"il canone per il servizio di fognatura e depurazione previsto dall'articolo 16 della 10/05/1976 nr.319 e successive modificazioni, è inquadrabile tra i tributi locali e per il quale - in difetto di espressa e diversa statuizione - va applicato il termine prescrizione di cui all'articolo 290 T.U. per la finanza locale; pertanto, la richiesta di tale canone per annualità precedenti a tre anni deve ritenersi inesigibile per sopravvenuta prescrizione"*. Il diritto del Comune si è quindi prescritto essendo trascorsi più di tre anni dalla fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque alla data di presunta notifica della cartella esattoriale;

tanto premesso, l'istante come sopra rapp.to, dom.to e difeso,

c i t a

1) il Comune di Trentola Ducenta, in pers. del Sindaco legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso Piazza Marconi, 81038 Trentola Ducenta (CE) CF 81001230614 ;

2) l'Agenzia delle Entrate - Riscossione già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., P.Iva 13756881002, in persona del suo legale rappresentante p.t., già Equitalia Sud S.p.A. - Direzione Regionale Campania, Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, Via V. Lamberti fabb. A/4 - 81100- Caserta, a comparire davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord in

seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti.

Offre in comunicazione mediante deposito nel proprio fascicolo i seguenti documenti: 1) copia estratti emessi dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e relativi alle cartelle esattoriali nr. 028 20040037615653 000, ruolo n.0006270 del 2004 per l'importo di €.904,15 che sarebbe stata notificata il 29/12/2004 oltre interessi.

Ai sensi di legge dichiara che il valore della causa è di €.1.032,00 per cui il contributo dovuto per la iscrizione della causa a ruolo è di €.43,00.

Avv. Stefania Turnaturi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area: OO.II. - Contenzioso

Proponente: Dott. Gelsomina Terracciano

Oggetto: Nomina legale per atto di citazione promossi dai sig.ri Martiniello Attilio -Nugnes Antonio- Napoletano Stefano- Cipullo Gianfranco - De Cristofaro Vittorio c/Comune di Trentola Ducenta innanzi al Giudice di Pace di Pace di Napoli Nord.

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

<i>In ordine alla regolarità tecnica</i>	<i>In ordine alla regolarità contabile</i>
FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
Data	Data
Il responsabile dell'Area F.to Dott.Gelsomina Terracciano	Il Respons.le dell'Area Finanziario-Amministrativo F.TO RAG. ANTONIO SPERONE

Con votazione unanime espressa in forma palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D. Lgs.vo n.267/2000.

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI	FIRMA
Andrea SAGLIOCCO - SINDACO	X		F.to
Luigi FABOZZI - ASSESSORE	X		F.to
Filomena ESPOSITO - ASSESSORE	X		F.to
Violetta MAIOLICA - ASSESSORE	X		F.to
Giuseppe GRASSIA - ASSESSORE	X		F.to
Francesco PELLEGRINO - ASSESSORE	X		F.to

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott. Andrea Sagiocco



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Albo Pretorio N. *2020*

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Inviata ai Capigruppo il *28-12-2018* Prot. N. *16602*

Trentola Ducenta, *28-12-2018*

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Trentola Ducenta, *28-12-2018*

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gelsomina Terracciano

